



## **Deliberato dal Consiglio di amministrazione il 20/12/2024**



**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI  
DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA**

## TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI

### Art. 1

#### Ambito di applicazione e fonti

CTM S.p.A. è una società a intero capitale pubblico, avente a oggetto l’esercizio, diretto e/o tramite società o enti partecipati, delle attività inerenti all’organizzazione e alla gestione di sistemi di trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità e, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie, mezzi di navigazione e ogni altro veicolo.

CTM è qualificata impresa pubblica operante nei settori speciali. Pertanto, è tenuta ad applicare la disciplina del d.lgs. n.36/23, <di seguito denominato “Codice”, per acquisire lavori, beni e servizi che risultino strumentali all’esercizio dell’attività di cui all’art. 149 del Codice, di importo inferiore alle soglie europee di cui all’art. 14 del Codice, come periodicamente rideterminate dalla Commissione Europea, ai sensi del comma 5 dell’art. 14.

Pertanto, il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 50 comma 5, d.lgs. 36/2023, gli acquisti di lavori, beni e servizi strumentali da un punto di vista funzionale all’esercizio dell’attività di cui all’art. 149 del Codice, di importo inferiore alle soglie europee di cui all’art. 14 del Codice, come periodicamente rideterminate dalla Commissione europea, ai sensi del comma 5 dell’art. 14.

3. Gli acquisti di lavori, beni e servizi non strumentali dal punto di vista funzionale all’attività di trasporto pubblico locale sono assoggettati alla normativa di diritto privato.

Pertanto, possono essere affidati per qualunque importo, in coerenza con i limiti di budget di spesa assegnati dalla Direzione Generale i contratti di seguito indicati:

- 1) servizi postali e telegrafici;
- 2) spese per partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle per i relativi viaggi e trasferte;
- 3) servizi di traduzione e interpretariato;
- 4) servizio accoglienza per eventi;
- 5) servizio distribuzione alimenti e bevande tramite distributori automatici;
- 6) stampa e produzione foto;
- 7) spese per l’espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione;
- 8) consulenza legale e consulenza fiscale;
- 9) beni e servizi destinati ai dipendenti;
- 10) servizi alberghieri e di ristorazione;
- 11) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale;
- 12) pagamento di multe e ammende, salva rivalsa nei confronti degli effettivi responsabili.
- 13) acquisto di libri, riviste, giornali, abbonamenti a periodici di informazione;

- 14) acquisto di spazi promozionali/inserzioni pubblicitarie su giornali, riviste, radio televisioni o siti web per l’acquisto di spazi necessari per la pubblicazione di bandi di gare o di concorsi;
- 15) spese per contratti di sponsorizzazione;
- 16) attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione;
- 17) pagamento di imposte e tasse in genere (quali valori bollati, vidimazione libri e registri, compenso su ruolo servizio di riscossione, raccolta rifiuti solidi urbani, tasse di circolazione dei veicoli etc.);
- 18) pagamento di diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze di apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo, passi carrabili, visure presso pubblici registri, licenze relative a sottostazioni elettriche, distributori di carburante e depositi oli minerali, licenze di esercizio depositi, officine e uffici, tasse di concessione e omologazione ascensori e sollevatori, autorizzazioni per lo scarico in pubbliche fognature etc.

CTM può comunque avvalersi della facoltà di applicare il presente Regolamento anche per acquisti di cui al presente comma previa determinazione dell’organo competente

4. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto. Per tali contratti si deve comunque tenere conto dei principi di cui agli art. 1, 2 e 3 del Codice.

Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nell’ambito dell’attività negoziale sottosoglia. Per quanto non espressamente previsto si rinvia ai principi generali in materia di contratti pubblici.

#### Art. 2 – Attività negoziale

1. L’attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. In generale, dal contratto derivano impegni di spesa o previsioni di ricavo.

#### Art. 3 – Definizioni

1. Per quanto di seguito non diversamente definito, si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le Definizioni di cui all’Allegato I.1 al Codice

## **TITOLO II - PRINCIPI**

Art. 5 – Principi generali. Il presente Regolamento garantisce il rispetto dei principi generali disciplinati al Libro I, Parte I, Titolo I del Codice (articoli da 1 a 12).

CTM ha provveduto a dotarsi di una piattaforma telematica di negoziazione per la gestione delle procedure di acquisto di beni, servizi e lavori, denominata “Piattaforma digitale per la gestione degli Elenchi Informatizzati e delle Gare Telematiche di CTM S.p.A.”.

L’utilizzo della piattaforma, gestendo le procedure d’acquisto e l’Elenco Fornitori attraverso l’impiego di strumenti informatici/telematici, garantisce il rispetto dei principi sopra riportati nella gestione del processo d’acquisto.

In particolare, l’utilizzo della piattaforma telematica consente:

- il rispetto dei principi di trasparenza e pari trattamento nelle procedure di affidamento, in quanto tutti gli operatori presenti sul mercato dispongono delle medesime informazioni e sono soggetti al rispetto delle stesse procedure;
- l’introduzione di criteri di selezione certi e chiari, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza;
- la dematerializzazione dei documenti, con conseguente riduzione di costi, e snellimento delle procedure;
- la riduzione del margine di errore legato alla gestione manuale delle comunicazioni;
- di disporre di un elenco sempre aggiornato e di facile consultazione degli operatori economici presenti nei settori di interesse.

Per la partecipazione alle procedure telematiche l’operatore economico dovrà essere in possesso di una firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata, di marca temporale ove previsto. Il possesso e l’indicazione di una casella di posta elettronica certificata (PEC) è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni.

#### Art. 6 – Conflitto di interessi

1. Nel rispetto degli adempimenti richiesti dall’art. 16 del Codice, CTM, per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse, i soggetti che operano nell’ambito della procedura e che versano in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli operatori economici invitati o partecipanti sono tenuti a darne comunicazione al Direttore Generale. I soggetti che versano in una ipotesi di conflitto di interesse sono tenuti ad astenersi dal partecipare alla procedura di affidamento o aggiudicazione e sua esecuzione.

#### Art. 7 – Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore

1. In conformità a quanto dispone l’art. 11 del Codice, nei bandi e negli inviti deve essere indicato il contratto collettivo territoriale applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’operatore economico anche in maniera prevalente.

2. Qualora siano applicabili diversi contratti collettivi compatibili con l’oggetto dell’appalto, l’aggiudicatario può applicare un CCNL diverso da quello indicato nella *lex specialis*, purché garantisca le stesse tutele di quello indicato.

3. Il subappaltatore è tenuto a rilasciare analogha dichiarazione di cui al terzo comma.

4. In assenza di una procedura di gara e, quindi, nel caso di affidamento diretto con o senza preventivi, l’operatore economico prescelto dovrà fornire una dichiarazione nella quale indica il CCNL applicato al proprio personale dipendente e che dovrà essere coerente con quanto previsto ai precedenti commi.

5. Nel caso di inadempienze contributive o retributive dell’aggiudicatario o del subappaltatore, vige l’intervento sostitutivo dell’Impresa di CTM in qualità di stazione appaltante.

### TITOLO III – SOGLIE

#### Art. 8 – Soglie e modalità di affidamento

1. Le soglie di rilevanza UE per l’affidamento dei contratti sono individuate e periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea.

#### Art. 9 - Calcolo delle soglie e divieto di artificioso frazionamento

1. Ai fini del calcolo delle soglie per l’applicazione del presente Regolamento si tiene conto dell’importo totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A), valutato sulla base di quanto disposto all’art. 14 del Codice.

2. Tale valore è quantificato al momento della scelta della procedura/modalità di affidamento. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

3. La scelta del metodo per il calcolo dell’importo stimato di un appalto non può essere fatta per evitare l’applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un contratto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del Codice, salvo il caso in cui tale scelta sia giustificata da ragioni oggettive.

### TITOLO IV – POTERI DI SPESA E RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

#### Art. 10 – Poteri di spesa

1. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure di affidamento di contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto, dai regolamenti, dal piano delle deleghe adottato e/o da eventuali procure generali e/o speciali.

Di seguito è esposto lo schema riassuntivo.

- Importi fino a € 516.456,90: Direttore Generale
- Importi pari o superiori a € 516.456,90: Consiglio di Amministrazione, che di norma delega il Direttore Generale per l’adozione degli atti successivi all’autorizzazione della procedura d’acquisto.

In conformità alle procedure di acquisto aziendali, l’atto autorizzativo si sostanzia nella Determina del Direttore Generale.

Per importi inferiori a € 50.000 l’atto autorizzativo può consistere nella approvazione del Direttore Generale, rilasciata su apposita Relazione esplicativa dell’attività svolta.

2. L’atto autorizzativo contiene le seguenti informazioni: oggetto con indicazione dell’esigenza da soddisfare, tipologia di procedura, RUP e relativa dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, le fonti di finanziamento se diverse dall’autofinanziamento, importo.

#### Art. 11 – Responsabile unico di progetto (RUP)

1. Per ciascun affidamento è nominato un Responsabile unico di Progetto (RUP). In assenza di un’apposita nomina, il RUP è il responsabile dell’unità richiedente la prestazione.

2. Il RUP è competente per la fase di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della procedura, oltre che per l’esecuzione del contratto.

3. Il RUP deve essere in possesso di adeguati requisiti professionali in relazione alla tipologia di commessa oggetto di affidamento. Per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura, il RUP dovrà essere un tecnico in possesso di adeguata qualificazione e/o competenza e di idonea esperienza professionale.

4. È possibile istituire una struttura di supporto al RUP, anche su indicazione di quest’ultimo.

5. Ferma restando l’unicità del RUP, è possibile individuare un responsabile di procedimento per ciascuna fase relativa all’affidamento, ripartendo le relative responsabilità in base ai compiti svolti in ciascuna fase, salve le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

## TITOLO V – PROCEDURE

### 12. Procedure per la scelta del contraente

1. In assenza di specifica disciplina nel Codice in relazione alle modalità di affidamento dei contratti sottosoglia nei settori speciali, CTM, con il presente Regolamento, ha facoltà di ricorrere alle seguenti tipologie di affidamento in base alle caratteristiche proprie del contratto che intende aggiudicare:

-Affidamento diretto

- Procedura negoziata.

2. L’espletamento delle procedure sarà disciplinato secondo le norme che seguono.

#### Art. 13. Affidamento diretto

1. CTM procede con affidamento diretto per i contratti di lavori di valore inferiore a 150.000,00 euro e per i contratti di servizi e forniture di valore inferiore a 140.000,00 euro.

L’affidamento diretto può avvenire:

a) senza consultazione di più operatori economici;

b) con consultazione di più operatori economici.

2. Nel caso di affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici (ipotesi sub lett. a), fermi gli obiettivi primari del Codice, dell’efficienza e del risultato, l’operatore economico è individuato, tenendo conto della natura e dell’entità del fabbisogno, sulla base di uno dei seguenti criteri esemplificativi:

- iscrizione Elenco fornitori e/o comprovata esperienza pregressa;

- unico operatore economico presente sul mercato;

- urgenza.

3. L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali tecnico, professionali, economici richiesti in base alla natura dell’appalto. L’operatore economico è altresì obbligato al rispetto dell’art. 11 del Codice.

4. Fatti salvi i casi di urgenza e/o casi legati ad eventi imprevedibili e/o imprevedibili, all’operatore economico dovrà essere richiesta un’offerta/preventivo contenente gli elementi essenziali (oggetto, durata, tempistiche di esecuzione).

5. Nel caso di affidamento diretto con consultazione di più operatori economici (ipotesi sub lett. b), fermi gli obiettivi primari del Codice, dell’efficienza e del risultato, i soggetti destinatari della richiesta di preventivo sono individuati, tenendo conto della natura e dell’entità del fabbisogno, sulla base di uno dei seguenti criteri esemplificativi:

- iscrizione Elenco fornitori e/o comprovata esperienza pregressa;

- Indagini di mercato;

- urgenza.

6. L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali tecnico, professionali, economici richiesti in base alla natura dell’appalto. L’operatore economico è altresì obbligato al rispetto dell’art. 11 del Codice.

7. Agli operatori economici verrà richiesta un’offerta/preventivo contenente gli elementi essenziali (oggetto, durata, tempistiche di esecuzione), che dovrà esplicitare la rispondenza al/i criterio/i di scelta individuato/i nella richiesta.

#### Art. 14 – Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando

1. CTM procede con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando per l’affidamento dei contratti di lavori, di servizi e forniture di valore fino alle soglie di cui all’art.14 del Codice.

2. La procedura negoziata senza pubblicazione di un bando è prevista:

a) previa consultazione di almeno **cinque** operatori per l’affidamento di servizi e forniture

b) previa consultazione di almeno **cinque** operatori per l’affidamento di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro

c) previa consultazione di almeno **dieci** operatori per l’affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art.14 del Codice.

- Nel caso di affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, fermi gli obiettivi primari del Codice, dell’efficienza e del risultato, i soggetti destinatari della richiesta di preventivo sono individuati, tenendo conto della natura e dell’entità del fabbisogno, sulla base di uno dei seguenti criteri esemplificativi:
  - iscrizione Elenco fornitori e/o comprovata esperienza pregressa;
  - Indagini di mercato;
  - urgenza.

3. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti generali tecnico, professionali, economici richiesti in base alla natura dell’appalto. L’operatore economico è altresì obbligato al rispetto dell’art. 11 del Codice.

4. Agli operatori economici andrà trasmessa una lettera d’invito, unitamente alla documentazione di gara (capitolato, disciplinare, allegati tecnici, ec.), per la presentazione di un’offerta che dovrà esplicitare la rispondenza al criterio di scelta individuato nella lettera d’invito.

5. Nel caso in cui il contratto da affidare presenti un interesse transfrontaliero certo, la modalità di affidamento risulterà conforme ai principi del Trattato UE a tutela della concorrenza.

#### Art. 15 – Elenco fornitori

1. L’Elenco dei fornitori di CTM è un archivio nel quale, per tipologia di lavori, beni e servizi, sono classificati operatori economici, da interpellare per la partecipazione agli affidamenti di cui al presente regolamento, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, pertanto, idonei a rivestire il ruolo di potenziali contraenti.

2. L’articolazione della tipologia dei lavori, beni e servizi è istituita sulla base dei propri fabbisogni aziendali ed è costituita da categorie merceologiche per le quali gli operatori economici interessati possono presentare la domanda di inserimento.

3. L’istituzione dell’Elenco dei fornitori non rappresenta né avvio di procedure di affidamento di contratti pubblici né impedisce all’Impresa di ricorrere alle procedure ordinarie.

4. In ottemperanza alle disposizioni del Codice, CTM utilizza una piattaforma per la gestione dell’Elenco degli operatori economici in modalità informatizzata.

5. Le comunicazioni tra operatore economico richiedente e CTM attinenti alla domanda di inserimento e/o alle ulteriori, eventuali, decisioni incidenti sulla posizione dell’operatore economico all’interno dell’Elenco avvengono secondo le procedure interne all’Impresa, nel rispetto delle forme e delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 16 – Indagini di mercato**

1. L’indagine di mercato rappresenta la modalità con la quale CTM si rivolge all’esterno per acquisire una dettagliata analisi dell’assetto del mercato per la categoria merceologica attinente alla propria esigenza.
2. L’avvio della fase di indagine di mercato non ingenera negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
3. La consultazione del mercato avviene tramite la pubblicazione di un avviso che contiene l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, una sintetica indicazione della modalità di affidamento, nonché dei criteri utilizzati dall’Impresa per l’individuazione degli operatori economici da interpellare, che siano coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi generali del Codice.
4. La pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato avviene, nel rispetto delle forme e delle disposizioni previste dalla normativa vigente, tramite l’utilizzo degli strumenti più idonei in relazione alla rilevanza della commessa e alla sua contendibilità.
5. Nel rispetto del proprio ordinamento, CTM fornisce evidenza dell’attività di indagine di mercato nell’atto autorizzativo.

#### **Art. 17 - Termini**

1. In relazione al termine di conclusione degli affidamenti, si fa riferimento a quanto previsto nell’art. 17 e nell’Allegato I.3 del Codice.
2. Le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando si concludono entro i seguenti termini massimi a seconda al criterio di scelta individuato:
  - nel caso in cui si ricorra al criterio di OEPV, entro 4 mesi;
  - nel caso in cui si ricorra al criterio del minor prezzo, entro 3 mesi.
3. I termini decorrono dalla pubblicazione del primo atto di affidamento fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
4. Ove si debba effettuare la procedura di verifica dell’anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
5. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi.
6. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest’ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di ulteriori tre mesi.
7. In caso di affidamento diretto, il contratto è concluso nel rispetto dei principi generali e comunque entro un termine



ragionevole, al fine di soddisfare l’esigenza di massima tempestività.

## **TITOLO VI – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA**

### **Art. 18 – Pubblicità e trasparenza**

1. CTM assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza provvedendo alla pubblicazione dei dati, informazioni e atti prescritta dalla normativa e, in particolare, dalle disposizioni di cui agli artt. 20 e 28 del Codice, dalla legge n. 190/2012, dal decreto legislativo n. 33/2013, in quanto applicabili.

### **Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Gli atti delle procedure di affidamento si conformano agli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e delle altre norme, di legge o regolamentari, vigenti in materia.
2. L’inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo è causa di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

## **TITOLO VII – PARTECIPAZIONE**

### **Art. 20 – Requisiti**

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento in esecuzione del presente Regolamento dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui agli articoli da 94 e 95 del Codice.
2. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 100 del Codice.
3. Il possesso dei requisiti generali e speciali deve essere, ai fini dell’ammissione, dichiarato dal concorrente, mediante compilazione del DGUE – Documento di gara unico europeo ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di affidamento diretto il possesso dei requisiti può essere attestato dall’operatore economico con dichiarazione sostitutiva di atto
4. Il possesso dei requisiti può comunque essere dimostrato dal concorrente tramite l’avalimento, nel rispetto dell’art. 104 del Codice, di cui al successivo articolo del presente Regolamento.
5. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo quanto previsto dal relativo articolo di cui al presente Regolamento, ai fini della stipula del contratto.
6. Per partecipare alle gare per l’affidamento di appalti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, gli operatori economici devono possedere i requisiti indicati all’art. 28 dell’Allegato II.12 del Codice, ovvero:
  - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
  - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 % dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta (l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
  - c) adeguata attrezzatura tecnica.

7. Nel caso di operatori economici già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, il comma 2 dell’art. 28 dell’Allegato II.12 al Codice specifica invece che non è richiesta ulteriore dimostrazione del possesso di requisiti.
8. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, gli operatori economici devono essere qualificati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 100 comma 4 del Codice, fatto salvo il ricorso a quanto stabilito dagli artt. 168 e 169 del Codice.

#### **Art. 21 – Avvalimento**

1. Per quel che concerne l’istituto dell’avvalimento, si rimanda al contenuto dell’art. 104 del Codice.

### **TITOLO VIII – OFFERTA E AGGIUDICAZIONE**

#### **Art. 22 – Modalità di presentazione dell’offerta**

1. L’offerta, in caso di affidamento diretto, anche in caso di richiesta di preventivi da parte del RUP, dovrà pervenire in forma scritta, senza una particolare formalità, preferibilmente via pec ovvero via mail.
2. L’offerta, in caso di procedura negoziata senza bando, dovrà pervenire tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale prevista all’art. 25 del Codice. La segretezza e l’inviolabilità dell’offerta presentata sarà sempre garantita, sino alla data e all’ora di apertura indicate nella richiesta di offerta.
3. L’offerta si considera proposta irrevocabile ex artt. 1329 e 1331 cod. civ. e vincolante per l’offerente per un periodo di 180 gg dalla presentazione, salvo diversa disposizione contenuta nella richiesta di offerta.
4. All’esito del procedimento di esame delle offerte, secondo le modalità di seguito espletate, la Commissione giudicatrice/seggio di gara stilerà la graduatoria delle stesse.

#### **Art. 23 – Commissione giudicatrice/seggio di gara (in base alla procedura)**

1. L’organo preposto alla valutazione delle offerte viene nominato dal Direttore Generale, in base alle procedure aziendali, a disporre l’aggiudicazione in relazione ai poteri autorizzatori di spesa, e sarà così composto:
  - a) in caso di criterio del minor prezzo, un Seggio di gara - anche monocratico – di norma composto dal RUP coadiuvato da due dipendenti aziendali. La responsabilità della valutazione del preventivo è esclusivamente in capo al RUP.
  - b) in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, una Commissione giudicatrice che sarà formata da un numero dispari di componenti, di norma scelti tra Dirigenti e/o Quadri, tra i quali un membro con funzioni di Presidente; la Commissione sarà nominata con apposita nota di incarico solo dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte.
2. Alla Commissione giudicatrice può partecipare il RUP anche in qualità di Presidente.

3. I componenti della Commissione giudicatrice/Seggio di gara costituita hanno l'obbligo di dichiarare le situazioni di conflitto d'interesse; nel qual caso dovranno astenersi dal partecipare alla procedura.
4. Nel caso in cui CTM valuti necessarie particolari professionalità, la Commissione può essere formata anche da membri esterni. In tal caso, i membri esterni dovranno rispettare i requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 93 del Codice che attesteranno mediante dichiarazione ad hoc in fase di incarico.
5. La Commissione giudicatrice valuterà l'eventuale offerta tecnica e l'offerta economica; sarà stilata una graduatoria con la proposta di aggiudicazione che sarà riportata in un verbale ad hoc, sottoposto al Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Laddove previsto dalla documentazione dell'affidamento, la Commissione giudicatrice/Seggio procede alla valutazione dei documenti amministrativi e dell'anomalia dell'offerta.
6. Le sedute della Commissione/Seggio di gara si svolgono, di norma, in seduta pubblica anche con modalità telematiche. Le attività relative alle varie fasi della procedura saranno formalizzate in un apposito verbale.

#### **Art. 24 - Soccorso istruttorio e procedimentale**

1. Nella fase di valutazione della documentazione amministrativa, ove si riscontrassero incompletezze o carenze di tipo formale, CTM ricorrerà all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice.
2. Resta salva la possibilità di richiedere chiarimenti sul contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, e su ogni loro allegato, purché finalizzati esclusivamente a consentire di ricercare l'effettiva volontà dell'operatore economico, superando eventuali ambiguità, fermo il divieto di modifica e integrazione del contenuto dell'offerta.

#### **Art. 25 – Criteri di scelta del contraente**

1. In caso di affidamento diretto, la scelta del contraente deve essere sempre sottoposta ai principi cardine del Codice applicabili.
2. Il RUP potrà utilizzare più criteri di scelta - anche in parallelo tra di loro - ai fini dell'istruttoria finalizzata all'individuazione dell'operatore economico al quale rivolgersi. I criteri per la scelta del contraente nell'affidamento diretto possono essere ad esempio: la comprovata esperienza pregressa, la comparazione dei C.V., le tempistiche di realizzazione dell'oggetto dell'affidamento, le modalità operative, una valutazione del mercato e dei soggetti operanti nel mercato stesso, la comparazione con commesse precedenti identiche o analoghe, listini di mercato, confronto di preventivi di spesa.
3. L'eventuale richiesta di preventivi da parte del RUP non ha valore negoziale; l'unico scopo di tale consultazione è il sondaggio del mercato e non riveste valore di proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, così come il preventivo ricevuto, a sua volta non ha valore né di controproposta, né di proposta.

L'eventuale acquisizione di più preventivi non comporta la trasformazione della procedura di affidamento diretto in una gara vera e propria, trattandosi piuttosto di un mero confronto di preventivi.: la scelta verrà motivata non in ottica comparativa, ma solo in termini di economicità e di rispondenza dell'offerta alle esigenze di CTM

5. Nell’ambito della procedura negoziata senza bando, diversamente, si individuano i seguenti criteri di aggiudicazione alternativi, che vanno stabiliti a seconda della tipologia di acquisto e dell’importo del contratto:

- 1) aggiudicazione sulla base del “minor prezzo”;
- 2) aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3) diverso/i criterio/criteri individuato/i nella lettera d’invito.

6. Il criterio di aggiudicazione viene stabilito da CTM ed indicato nell’atto autorizzativo, ovvero, in ogni caso, riportato nella richiesta d’offerta o nella lettera d’invito.

#### **Art. 26 - Anomalia dell’offerta**

1. A prescindere dall’importo del contratto da affidare, il RUP si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità la/le offerta/e inoltrando una richiesta di spiegazioni all’operatore economico soggetto alla verifica c.d. “di congruità”. Laddove previsto, la Commissione giudicatrice/seggio di gara supporterà il RUP nella verifica in merito alla congruità dell’offerta.

#### **Art. 27 – Verifica dei requisiti**

1. Successivamente alla predisposizione della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo preposto alla valutazione delle offerte/preventivi, anche in caso di affidamento diretto, il Direttore Generale, per il tramite degli uffici competenti, effettua le verifiche, acquisisce i documenti relativi al possesso dei requisiti in capo all’offerente individuato e valuta la proposta.

In particolare, effettua le seguenti verifiche:

- 1) il possesso dei requisiti generali ex art. 94 e 95 e seguenti del Codice (autocertificati dall’operatore economico con la dichiarazione ex DPR 445/2000 o con il DGUE, anche al momento dell’iscrizione alla Piattaforma, oppure in sede di presentazione dell’offerta);
- 2) il possesso degli ulteriori requisiti di ordine speciale ove richiesti, mediante acquisizione dei documenti a comprova dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionale (bilancio, ecc.);
- 3) ulteriori verifiche previste dalla legge.

2. Resta salva la facoltà per CTM di procedere a verifiche a campione su tutti gli affidatari, per qualunque tipologia di affidamento e per qualunque importo, con modalità predeterminate ogni anno.

#### **Art. 28 – Aggiudicazione**

1. Una volta completate con esito positivo le verifiche dei requisiti– sia in caso di affidamento diretto che in caso di procedura negoziata senza bando – l’organo competente dispone l’aggiudicazione che è immediatamente efficace.

2. L’esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula del contratto per motivate ragioni.

3. CTM per il tramite dell’organo competente a disporre l’aggiudicazione, in caso di procedura negoziata senza bando, si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea.
4. CTM si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

#### **Art. 29 - Stipula del contratto**

1. L’iter di selezione del contraente si conclude con l’invio di una comunicazione di aggiudicazione all’operatore economico individuato e agli altri soggetti individuati all’art. 90 del Codice. La formalizzazione del contratto avverrà in un momento successivo, nelle forme consentite dalla normativa e con il versamento una tantum, al momento della sottoscrizione, della relativa imposta di bollo ai sensi dell’Allegato I.4.

### **TITOLO IX – GARANZIE**

#### **Art. 30 – Garanzia provvisoria**

1. Per affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture, la garanzia provvisoria, di norma, non è richiesta.
2. In considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, laddove ricorrano particolari esigenze da esplicitare, è facoltà di CTM richiedere la garanzia provvisoria, per un ammontare non eccedente l’1 (uno) per cento dell’importo complessivamente stimato dell’appalto.

#### **Art. 31 – Garanzia definitiva**

1. La garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale. È possibile applicare le riduzioni di cui all’art. 106, comma 8 del Codice.
2. Resta salva la facoltà per CTM di non richiedere la garanzia nei seguenti casi:
  - caratteristiche specifiche dell’affidamento
  - contratti ad esecuzione istantanea
  - notoria affidabilità dell’operatore economico

### **TITOLO X – ESECUZIONE**

#### **Art. 32 – Subappalto e subaffidamento**

1. In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall’art. 119 del Codice.
2. Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione di CTM, nei tempi indicati all’art. 119, co. 16, del Codice.
3. L’autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:
  - (a) che il subappaltatore possenga i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;

(b) che l’appaltatore all’atto dell’offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare;

(c) che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, l’appaltatore trasmetta:

A. il contratto di appalto, in originale o in copia autentica che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

B. la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso da parte del/i subappaltatore/i degli eventuali requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;

C. la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio.

(d) che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

4. In assenza della documentazione antimafia e/o in assenza delle verifiche sull’insussistenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice entro il termine massimo previsto all’art. 119, co. 16 del Codice, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia così come i controlli eseguiti risultino negativi, l’autorizzazione al subappalto si intende revocata.

5. Nelle procedure di affidamento di cui all’art. 50, co. 1, lett. a) e b) di importo inferiore ad Euro 40.000,00 CTM verifica a campione, ai sensi dell’art. 52, co.1 del Codice, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti all’Appaltatore. Per i soli contratti oggetto di verifica a campione si procederà altresì alla verifica della dichiarazione - di cui al comma 3 lett. (c), B - degli eventuali subappaltatori.

6. Nei casi in cui CTM rilevi, a seguito dei controlli effettuati, che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione procede alla revoca della predetta autorizzazione e alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

7. Non è subappalto la mera consegna nel luogo di esecuzione del contratto dei beni, con relativa distribuzione nei locali da parte di un soggetto terzo.

8. CTM ai sensi dell’art. 119 comma 17 del D.lgs. 36/2023 indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, debbano essere svolte dall’appaltatore. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di

lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

9. Qualora il subappaltatore intenda, a sua volta, subappaltare una o più prestazioni per le quali CTM ne ha autorizzato il subappalto (subappalto a cascata), l'appaltatore dovrà presentare, in nome e per conto del subappaltatore, apposita istanza; a tale istanza sarà applicata la normativa di cui all'art. 119 del Codice al fine di consentire lo svolgimento delle necessarie verifiche imposte dalla normativa vigente e, conseguentemente, procedere all'adozione dei necessari provvedimenti autorizzativi o di diniego

10. È fatto obbligo per l'appaltatore comunicare - prima dell'inizio della prestazione - per tutti i subaffidamenti stipulati per l'esecuzione dell'appalto:

(a) Il nome del subaffidatario;

(b) l'importo del subaffidamento;

(c) l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidato;

(d) estremi del conto corrente bancario o postale di ciascun subaffidatario e i dati identificativi delle persone delegate a operare sul conto stesso.

12. È fatto obbligo per l'appaltatore trasmettere a CTM prima che gli stessi abbiano avvio, copia di tutti i contratti stipulati con i subcontraenti. Tali contratti dovranno riportare, pena divieto assoluto di esecuzione della prestazione e sospensione dei pagamenti, la clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

14. L'operatore economico individuato come subappaltatore o subaffidatario che effettivamente andrà a svolgere una prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'art. 1, co. 53 della Legge 190/2012 è tenuto a dichiarare l'iscrizione alla white list della prefettura; CTM è sempre obbligata ad accertare che il subappaltatore/subaffidatario risulti iscritto o la cui pratica sia in istruttoria.

### **Art. 33 – Assicurazione**

1 CTM in relazione alla particolare natura di alcuni dei contratti, può richiedere all'Appaltatore una polizza assicurativa del tipo "All Risk", da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.

2. La polizza dovrà coprire gli eventuali danni a terzi, ivi inclusi eventuali danni a dipendenti dell'Appaltatore o persone da quest'ultima incaricate per specifiche attività nell'ambito del contratto.

3. La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto.

4. Laddove il contratto preveda anche un'opzione manutentiva, la polizza avrà efficacia fino alla scadenza del periodo di manutenzione.

5. In caso di affidamento di lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

#### **Art. 34 - Penali**

1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, CTM, nella documentazione di affidamento, stabilirà le penali per ritardo nell’adempimento e/o inadempimento, fatta salva la possibilità di risoluzione nei casi previsti dall’art. 122 del Codice.

2. L’applicazione delle penali lascia impregiudicata, ai sensi dell’art. 1382 c.c., la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito da CTM a condizione che tale facoltà venga prevista nei documenti di affidamento, inserita nel contratto e che il danno venga esplicitato e tempestivamente contestato.

3. La penalità potrà essere applicata all’Appaltatore, a seguito di contestazione e contestuale assegnazione di un congruo temine per eventuali controdeduzioni a cura del RUP o eventualmente del Responsabile dell’esecuzione individuato.

4. Non si darà luogo all’applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore o, comunque, per cause non imputabili all’Appaltatore, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal RUP o eventualmente dal Responsabile dell’esecuzione ove individuato ed approvati da CT.

#### **Art. 35 - Clausole di revisione prezzi**

1. Nei documenti con i quali si avviano gli acquisti (lettera di incarico per l’affidamento diretto; richiesta di offerta per le procedure negoziate e relativi contratti) devono essere inserite clausole di revisione dei prezzi in conformità a quanto dispone l’art. 60 del Codice. Tali clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto.

2. In conformità all’art. 60 del Codice, i predetti documenti indicano:

- che l’aggiornamento dei prezzi si attua quando, nel corso di esecuzione del contratto, si verificano “particolari condizioni di natura oggettiva” con una variazione (in aumento o in diminuzione) del costo del servizio o dei beni oggetto di acquisto superiore al **5%** dell’importo complessivo. In questo caso i prezzi sono aggiornati nella misura del **80%** della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire;
- l’indice (o la combinazione di indici) tra quelli indicati all’articolo 60, comma 3, lettera b del Codice che si intende applicare ai fini della revisione.

#### **Art. 36 - Modifiche contrattuali in corso di esecuzione**

Le modifiche contrattuali e le varianti in corso d’opera sono possibili unicamente durante il periodo di efficacia del contratto nei casi e modalità previsti all’art. 120 del Codice.

1. Nei documenti di affidamento può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, CTM può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può



far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. Le modifiche di cui all’art. 120, comma 1, lett. a) del Codice devono essere previste nei documenti di affidamento in clausole chiare, precise e inequivocabili, che ne fissano la portata, la natura, le condizioni di attuazione.

3. Le modifiche di cui all’art. 120, comma 1, lett. b), c) e d) del Codice possono essere attuate a ricorrenza delle specifiche condizioni previste dal Codice e debitamente motivate.

4. I contratti possono essere parimenti modificati se il valore della modifica è al di sotto dei valori previsti all’art. 120, co. 3, del Codice.

5. Ove i documenti dell’affidamento lo prevedano, il contraente è tenuto ad assicurare la proroga nei termini già stabiliti nel contratto.

6. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione dell’affidamento del contratto, CTM può prorogare il contratto con il contraente uscente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell’affidamento, qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

7. Le modifiche contrattuali previste nei documenti dell’affidamento comportano l’assunzione, da parte del concorrente, dell’impegno alla relativa esecuzione secondo le condizioni previste nel contratto.

8. Tra le modifiche contrattuali, CTM può individuare una nozione specifica di variante in corso d’opera, in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell’Unione europea.

9. Ogni modifica contrattuale o variante in corso d’opera deve essere preventivamente autorizzata dal RUP.

### **Art.37 Pagamenti**

Il pagamento può avvenire in unica soluzione o per stati di avanzamento.

I pagamenti avvengono, di norma a 30 giorni data fattura, previo collaudo/verifica di conformità della prestazione eseguita e previa acquisizione del DURC regolare.

Ai sensi della Legge n. 136/2010, nei contratti è prevista la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il soggetto aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità.

Per i pagamenti di importo superiore a € 5.000,00 CTM effettua preliminarmente al pagamento la verifica di cui all’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

### **Art. 38 Collaudo e verifica di conformità**

Il contratto è soggetto per i lavori al collaudo e per le forniture/servizi a verifica di conformità. Il collaudo/verifica di conformità certifica che l’oggetto del contratto è stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali in termini di

prestazione, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative. Il pagamento, o la rata di saldo, è subordinato all’esito positivo del collaudo/verifica di conformità.

Il collaudo/verifica di conformità viene certificato dal responsabile dell’esecuzione e dal Rup.

## **TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 39 – Foro competente**

Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente quello di Cagliari.

### **Art. 40 – Trasparenza**

Il presente Regolamento è pubblicato su sito istituzionale CTM al seguente indirizzo:

<https://ctmcagliari.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/attivita-e-procedimenti/tipologie-di-procedimento/gestione-dei-contratti.html>